



CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

ORDINANZA

SINDACALE

N. 190 DEL 02/12/2025

OGGETTO:

ordinanza divieto di portare al seguito bottiglie e bicchieri di vetro e/o altri oggetti potenzialmente pericolosi in occasione del mercato ultramensile del 5 dicembre 2025

LA SINDACA

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che il giorno 5 dicembre 2025 si svolgerà per le vie cittadine il tradizionale mercato ultramensile in occasione della 456° fiera fredda nazionale della lumaca e che pertanto si ritiene opportuno adottare ogni misura volta a garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli avventori;

Rilevato che, dell'esperienza maturata nelle precedenti edizioni della stessa manifestazione:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Richiamato il contenuto del Piano di Sicurezza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 06/11/2025 al fine di individuare le corrette misure di *safety* necessarie per lo svolgimento dell'evento;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento del mercato ultramensile nel giorno 05 dicembre 2025, all'istituzione del divieto di portare al seguito bottiglie, bicchieri di vetro e/o altri oggetti potenzialmente pericolosi, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede:

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la direttiva del Ministro dell'Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 7/6/2016;

Vista la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco datata 19/6/2017;

Vista la circolare N. 11001/110(10) del Ministero dell'interno datata 28/7/2017 cosiddetta "Gabrielli";

Vista la Circolare della Prefettura di Cuneo Prot. n.49788 del 18/08/2017;

Vista la Circolare n. 11001 del Ministero dell'interno datata 18/7/2018 cosiddetta "Piantedosi";

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa **su tutto il territorio comunale** nel giorno 5 dicembre 2025 dalle ore 06:00 fino alle ore 19:00;

1. **è vietata** la somministrazione per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
2. **è vietato portare** al seguito (è consentito il trasporto):
 - a) bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;
 - b) borracce di metallo;
 - c) valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt;
 - d) bombolette spray;
 - e) bastoni per selfie e treppiedi, bastoni o aste in genere;
 - f) droni e aereoplani telecomandati: è altresì vietato sorvolare con tali mezzi la manifestazione;
3. **è vietato portare** al seguito e **trasportare**:
 - a) catene, armi, materiale esplosivo, materiale pirotecnico, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio atti ad offendere;
 - b) veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;
 - c) qualunque altro oggetto potenzialmente pericoloso.
4. **è vietato l'utilizzo** all'interno del perimetro interessato dal mercato ultramensile di overboard o altri acceleratori di andatura a motore;

AVVERTE

Al fine dell'applicazione della presente ordinanza si precisa che:

- con il termine **porto** deve intendersi la condizione in cui l'oggetto è detenuto al seguito per farne un uso immediato: a titolo esemplificativo è dunque vietato detenere una bottiglia o un bicchiere di vetro se questi non sono opportunamente imballati o confezionati in contenitori che ne permettano il trasporto in condizioni di sicurezza.
- con il termine **trasporto** deve intendersi la condizione in cui l'oggetto è detenuto al seguito in maniera da non essere immediatamente utilizzabile: è dunque racchiuso in un imballaggio o confezione tale da non costituire pericolo per la sicurezza propria e degli altri individui.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi ed itali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art.16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

INFORMA

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio comunale ai sensi di Legge;

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti destinatari:

- U.T.G. - [Prefettura](#) di Cuneo: gabinetto.prefcn@pec.interno.it;
- Questura di Cuneo: gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it;
- Stazione Carabinieri Borgo San Dalmazzo: stcn139810@carabinieri.it; tcn20482@pec.carabinieri.it;
- Polizia Municipale sede: polizia-municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it;
- Comando della Guardia di Finanza di Cuneo: cn0500000p@pec.gdf.it.

Borgo San Dalmazzo, li 02/12/2025

La Sindaca
Roberta ROBBIONE*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
